

3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.
4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale di riferimento.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 70.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 2 e la spesa massima di euro 80.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 3.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione 2018/2020.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale, necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 17/05/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, del 5 marzo 2018 n. 186;
- Proposta della I Commissione Assembleare permanente nella seduta del 23 aprile 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 maggio 2018, n. 99.

proposta di legge n. 186
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 marzo 2018

Proposta della I Commissione permanente
AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Seduta del 23 aprile 2018)

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2018, N. 99

Legge regionale 17/05/2018, n. 16 concernente:

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 "Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 11/2015)

1. Al numero 2) della lettera d) del comma 1 del-

l'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo) dopo la parola: "valorizzazione" sono inserite le seguenti: "dei prodotti e".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:

- a) le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- c) gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio);
- d) le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale);
- e) i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale di cui all'articolo 30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
- f) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola;
- g) i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).”.

2. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 sono aggiunte le seguenti:

“c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, condotta secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi di ristorazione collettiva, così come definiti dalla normativa statale e regionale vigente; c ter) soggetti che operano nelle attività di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del

d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e i beni oggetto dell'assegnazione. Il mancato rispetto di questo impegno determina la decadenza dall'assegnazione.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 5 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I terreni ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 2, che al momento dell'istituzione della Banca regionale della terra risultano legittimamente già affidati, permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione relativa all'impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in termini di occupazione nell'anno precedente.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 17/05/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Regolamento di attuazione*) - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione, con il quale definisce in particolare:

- a) i criteri per l'assegnazione di una specifica premialità ai progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconosciute come prioritarie ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
- b) le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle domande di assegnazione dei beni inseriti nella Banca;
- c) le modalità di calcolo delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto;
- d) i criteri per la redazione del progetto da presentare ai sensi dell'articolo 4, che devono tener conto, in particolare, dei seguenti elementi utili per la valutazione:
 - 1) sostenibilità tecnico-economica e ambientale;
 - 2) valorizzazione **dei prodotti** e delle filiere locali;
 - 3) indicazione delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto presentato;
 - 4) forma di impresa che si vuole assumere nel caso di domanda presentata da impresa costituenda;

- e) i criteri per la determinazione dei canoni da corrispondere ai proprietari dei beni assegnati;
- f) le modalità per il controllo sull'attuazione dei progetti.”

Nota all'art. 2, commi da 1 a 3

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Accesso alla Banca regionale della terra*) - 1. L'assegnazione dei beni inseriti nella Banca avviene da parte dell'ASSAM, tramite procedure negoziate trasparenti e non discriminatorie, utili a perseguire le finalità di valorizzazione economica, ambientale e sociale proprie di questa legge.

2. Il bando per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'ASSAM.

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:

- a) **le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del Codice civile;**
- b) **le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);**
- c) **gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio);**
- d) **le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale);**
- e) **i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale di cui all'articolo 30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);**
- f) **i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola;**
- g) **i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).**

4. Le procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca devono prevedere la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di un progetto redatto in conformità ai criteri definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

5. Nell'assegnazione dei beni inseriti nella Banca hanno priorità i progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconducibili alle seguenti tipologie di soggetti:

a) soggetti che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale, come definiti dall'articolo 2, commi 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

b) persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) soggetti inferiori ai quarant'anni di età.

c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, condotta secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi di ristorazione collettiva, così come definiti dalla normativa statale e regionale vigente;

c ter) soggetti che operano nelle attività di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.

5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e i beni oggetto dell'assegnazione. Il mancato rispetto di questo impegno determina la decadenza dall'assegnazione."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Fabbri del 16 gennaio 2017 n. 106;
- Relazione della II Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 10 febbraio 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 15 maggio 2018, n. 99.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 68 del 30/01/2018 concernente:

Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12. Integrazione al piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

DELIBERA

di approvare l'allegato piano concernente: "Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12. Integrazione al Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018", (Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.